

accettare la cessione del contributo nella misura ridotta dell'1% annuo, che imporrebbe, da un lato, l'erogazione integrale del mutuo in base a stati di avanzamento controllati dal Genio Civile, con tutti gli oneri relativi ai rapporti con il Ministero dei LL. PP. ed il Genio Civile stesso, mentre, d'altro lato, non consentirebbe l'riduzione del valore prudenziale degli immobili necessari per garantire ipotecariamente l'operazione.

L'Istituto Case popolari ha chiesto che la durata dell'ammortamento venga stabilita in anni venti e che il tasso d'interesse venga confermato nella misura dell'8% annuo.

Come è noto, il Consiglio di amministrazione - nell'adunanza del 31 gennaio 1952 - determinò nell'8% annuo il tasso da adottarsi per i mutui ipotecari, a favore dell'edilizia popolare ed economica, non assistiti da contributo erariale, stabilendone la durata dell'ammortamento in anni 15, con il sistema delle "bimestralità non scontate".

In caso di accoglimento, sembrerebbe peraltro opportuna l'adozione - in luogo del criterio delle "bimestralità non scontate" - del si-